

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081)	3
Armellin Lino, <i>Presidente</i>	3
Renzuli Aldo Gabriele (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,40.

ALDO GABRIELE RENZULLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche ».

Ricordo che nella seduta del 12 febbraio 1991 venne decisa la nomina di un Comitato ristretto per la migliore redazione del provvedimento in esame. Poiché il Comitato ristretto è ora giunto alla formulazione di un nuovo testo, prego l'onorevole Renzulli di riferire alla Commissione.

Aldo GABRIELE RENZULLI, *Relatore*. Signor presidente, propongo che venga assunto come base per l'ulteriore iter il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto in luogo di quello del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

**RIFORMA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE**

ART. 1.

(*Professioni infermieristiche*).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla professione

di infermiere è sostituita, nel Capo III del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, dalla denominazione « Professione infermieristica ».

ART. 2.

(*Titolo di studio ed esame di Stato*).

1. La professione infermieristica è esercitata dall'infermiere professionale in possesso del diploma universitario, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che abbia svolto apposito tirocinio guidato e che abbia superato l'esame di abilitazione alla professione infermieristica, di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è disciplinato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione infermieristica e regolamentato il tirocinio guidato di cui al comma 1, tenuto conto dei principi fissati dalla legge 15 novembre 1973, n. 795.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione ai corsi delle scuole professionali per infermieri è richiesto il possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.

ART. 3.

(*Ordinamento e attuazione dei corsi*).

1. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario, di cui all'articolo

2, comma 1, è stabilito con decreto del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

2. Per la realizzazione dei corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2, comma 1, le Università stipulano obbligatoriamente apposite convenzioni con le Regioni per l'utilizzo di strutture sanitarie, al fine di costituire le scuole di sanità, nonché con altre istituzioni anche private che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole per la formazione infermieristica, secondo uno o più schemi tipo, stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro novanta giorni dalla data in entrata della presente legge.

3. Nelle scuole di sanità di cui al comma 2, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico è conferita alle Università per contratto, secondo le disposizioni del comma 8, dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sulla base dei criteri numerici e funzionali stabiliti nelle convenzioni obbligatorie fra le Regioni e le Università, per l'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni altra materia attinente alla competenza, alla responsabilità e alla organizzazione professionale, a coloro che siano in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5, per l'insegnamento delle altre materie a coloro che siano in possesso di diploma di laurea attinente e anche a personale di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale in possesso di diploma di laurea. Stante la specificità della formazione infermieristica, per la direzione dei corsi costituisce requisito necessario il possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5. Per la conduzione delle attività di tirocinio guidato costituisce requisito minimo necessario il possesso del diploma di abilitazione a funzioni direttive di cui all'articolo 4.

4. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecno-

logica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato ogni tre anni sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero degli infermieri professionali da ammettersi ai corsi nelle scuole di sanità.

5. Sulla base del decreto di cui al comma 4, le Regioni e le Università interessate stabiliscono il numero dei posti da attivare presso ciascuna scuola di sanità per la formazione di infermieri professionali.

ART. 4.

(Formazione complementare e formazione a funzioni direttive).

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto individua i settori di assistenza infermieristica per i quali, in relazione alla programmazione nazionale e regionale nonché alla normativa comunitaria in materia, possono essere attivati da parte del Servizio sanitario nazionale corsi di formazione complementare successivi al conseguimento del diploma universitario di cui all'articolo 2, comma 1, tra cui quelli di abilitazione alle funzioni direttive, per assistente sanitaria e di specializzazione in assistenza pediatrica.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il corso di diploma di Stato per l'abilitazione della professione di vigi-latrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, nonché quello di diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice, di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai corsi di specializzazione in assistenza pediatrica e per assistente sanitaria, di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono regolamentati i corsi di cui al comma 1 e determinati i requisiti per l'accesso ai corsi stessi.

4. Con decreto del Ministro della sanità è determinato ogni tre anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero di infermieri professionali da ammettere ai corsi di cui al presente articolo. Le Regioni determinano, in conformità, il numero dei posti da attivare presso ciascuna scuola.

ART. 5.

(Diploma di laurea).

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nell'ambito del piano di sviluppo dell'Università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, è istituito il corso di laurea in scienze infermieristiche con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della sanità.

2. L'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1, con i relativi indirizzi, è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità.

3. Il diploma di laurea di cui al presente articolo costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e per lo svolgimento di funzioni di docenza per i corsi di insegnamento nelle scuole di sanità di cui all'articolo 3, comma 2. Fino al settimo anno successivo all'attivazione del corso di laurea in scienze infermieristiche alle funzioni dirigenziali e di docenza può accedere il personale infermieristico in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica, di cui all'articolo 603 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, n. 775.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23

agosto 1988, n. 400, è determinato ogni due anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria, il numero massimo degli studenti da iscrivere ai corsi di laurea di cui al comma 1 e la relativa ripartizione degli accessi alle diverse sedi universitarie.

ART. 6.

(Equiparazione dei titoli professionali).

1. I diplomi per l'esercizio della professione di infermiere, di vigilatrice di infanzia e il certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, giuridicamente riconosciuti, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai fini dell'esercizio professionale a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica, di cui all'articolo 603 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, n. 775, e di specializzazione, di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, giuridicamente riconosciuti, conseguiti prima della data della entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai fini dell'esercizio professionale a quelli conseguiti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Competenze).

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, vengono ridefinite le competenze della professione infermieristica.

2. Il personale infermieristico dipendente dal Servizio sanitario nazionale non può essere distolto dalle funzioni proprie del profilo di appartenenza.

3. Per le attività domestico-alberghiere, l'infermiere professionale si avvale, sotto la propria responsabilità, della

collaborazione dell'operatore tecnico addetto all'assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

ART. 8.

*(Osservatorio
per l'assistenza infermieristica).*

1. Presso il Ministero della sanità è istituito l'Osservatorio per l'assistenza infermieristica. A tal fine il Ministero della sanità può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di infermieri professionali in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 5.

2. Con legge regionale viene disciplinata la organizzazione della attività dell'assistenza infermieristica nonché delle connesse funzioni ausiliarie di assistenza ed è costituito uno specifico Servizio infermieristico in ogni unità sanitaria locale, coordinato da un dirigente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Albo professionale).

1. Per l'esercizio della professione infermieristica è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Collegi degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici, e delle vigilatrici di infanzia e la Federazione nazionale dei Collegi degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia sono rispettivamente denominati Collegio degli infermieri e federazione nazionale dei Collegi degli infermieri. L'Albo professionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, assume la denominazione di Albo degli infermieri professionali.

ART. 10.

(Riammissione in servizio - Comando).

1. Al fine di fronteggiare le gravi carenze nel campo dell'assistenza infermieristica per l'insufficienza numerica del personale in servizio, è prevista, per la richiesta di riammissione in servizio una deroga decennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al termine di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché all'obbligo di restituzione delle indennità previste di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2. Al personale riammesso in servizio compete il trattamento economico tabellare iniziale del livello retributivo di appartenenza, nonché le particolari indennità previste dagli accordi di comparto per le specifiche funzioni svolte.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva il trattamento pensionistico in godimento con le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico del personale in quiescenza che svolge attività lavorativa.

4. L'indennità di fine rapporto viene commisurata ai soli anni di servizio prestati successivamente alla riammissione, ferma restando l'acquisizione della medesima indennità di fine rapporto percepita alla fine del precedente rapporto di lavoro.

5. Per favorire e facilitare l'iscrizione al corso universitario di infermiere professionale da parte di dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, le amministrazioni competenti promuovono, con programmazione quinquennale, la concessione del comando retribuito ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la cui durata massima viene stabilita in tre anni in deroga a quanto previsto dal sesto comma del predetto articolo. Per tale periodo al personale che

usufruisce del comando competono gli assegni inerenti al rapporto di impiego. Le assenze dal servizio derivanti dal comando devono essere programmate dall'amministrazione concedente, che provvederà altresì alla sostituzione del personale con assunzioni straordinarie per supplenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ed in conformità a quanto previsto dal diciassettesimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

6. In deroga alle vigenti disposizioni e nei limiti delle dotazioni organiche, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, l'ospedale Galliera di Genova e l'Ordine Mauriziano provvedono alla copertura dei posti di personale infermieristico vacanti mediante pubbliche selezioni per titoli. A tali selezioni si applicano le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvedono, entro i successivi 30 giorni, le regioni con la nomina del commissario *ad acta*. In caso di inadempienza da parte delle regioni si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

7. I concorsi già banditi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale sono portati a termine ai sensi della normativa vigente all'epoca del bando stesso.

8. A decorrere dal successivo rinnovo del contratto del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, il trattamento economico del personale con qualifica ad esaurimento di infermiere generico e di puericultrice è determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

9. Le regioni possono disporre nell'ambito delle proprie disponibilità, con i fondi destinati alla formazione professionale, interventi rivolti a fornire servizi o

altre forme di incentivazione anche di natura economica, idonei a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi per infermieri professionali e l'espletamento del tirocinio guidato, nonché per agevolare l'accesso presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale da parte del personale infermieristico diplomato.

ART. 11.

(Istituzione di professioni).

1. È istituita la professione di ostetrica.

2. Sono istituite le seguenti professioni sanitario tecniche:

- a) tecnico di radiologia;
- b) tecnico di igiene mentale;
- c) tecnico di laboratorio;
- d) tecnico igienista dentale;
- e) tecnico di apparecchiature biomedicali;
- f) dietista;
- g) podologo;
- h) audiometrista.

3. Sono altresì istituite le seguenti professioni sanitarie di riabilitazione:

- a) terapeuta della riabilitazione;
- b) logopedista;
- c) psicomotricista;
- d) ortottista;
- e) terapeuta occupazionale.

4. Alle professioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Vengono altresì istituiti in ogni provincia i relativi collegi professionali.

5. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, vengono definite le competenze di

ciascuna professione di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio delle quali sia richiesto il diploma di laurea.

6. La formazione delle professioni sanitarie di cui al presente articolo è attuata in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e disciplinata con conformi provvedimenti, specifici per ogni singola professione.

ART. 12.

(Norme transitorie).

1. I corsi di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere previsti nel piano di sviluppo dell'Università, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, adottato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla attivazione dei corsi di cui al comma 1, i corsi per infermieri in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine sulla base della normativa precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Infermiere volontarie CRI).

1. Resta fermo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, per le infermiere volontarie della CRI.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 100 mila milioni per l'anno 1991, lire 120 mila milioni per l'anno 1992 e lire 120 mila milioni per l'anno 1993 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di assumere il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per l'ulteriore discussione.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO